

DELIBERA N.74/24/CSP

**CONFERMA DELLA DELIBERA N. 40/24/CSP DEL 03 APRILE 2024
RECANTE “ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA
DI CURA SOGGIORNO TURISMO DI MERANO - KV MERAN PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART.
49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208
(CONTESTAZIONE N. 12/23/DSM/ N°PROC. 2845/ZD)”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n.257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 40/24/CONS, del 03 aprile 2024, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

PREMESSO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità ha ordinato e ingiunto, con l’adozione della delibera n. 40/24/CSP, all’Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.165,00 per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21.

In particolare, la condotta tenuta dall’Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran è stata adottata in violazione di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, la quota destinata a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

RILEVATO che il suddetto Ente pubblico, con nota acquisita al prot. n. 0124568 del 06 maggio 2024 di questa Autorità, ha presentato “*istanza di annullamento in autotutela*” della delibera n. 40/24/CSP, sostenendo quanto segue.

L’Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran “*non svolge attività istituzionale [...] bensì attività promozionali a fini turistici*”.



“La voce IDM Bolzano per un importo di euro 299.662,61 è stata inserita per un errore materiale – e di interpretazione – [...].

“Il suddetto importo non è stato destinato dalla scrivente Azienda a qualche tipo di attività, ma è stato semplicemente versato a IDM in base ad apposita intesa, secondo cui è stata poi IDM ad utilizzare dette risorse in totale autonomia, procedendo a selezionare le iniziative e le campagne ritenute da essa più opportune a promuovere i marchi “Sudtirolo” e “Merano”, ma senza concordare la destinazione degli importi in alcun modo con la scrivente Azienda e senza possibilità per quest’ultima di poter orientare la destinazione delle risorse.

Pertanto, si tiene che la predetta voce non sia da computare ai fini dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21 così, [...] residua un importo pari a euro 114.662,61.

Avendo a riferimento tale importo, si evince che questo è stato destinato nella misura dell’88,34% a favore di giornali quotidiani e periodici e del 10,67% a favore dell’emittenza privata televisiva”.

In conclusione, sebbene *“tale ultima percentuale non sia conforme”*, a dire della parte, alla norma sopra citata, tuttavia l’Ente pubblico in esame chiede il riesame della delibera n. 40/24/CSP.

Successivamente, su richiesta dell’Autorità (nota prot. n. 0125637 del 07 maggio 2024), l’Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran, con nota acquisita al prot. n. 0134124 del 16 maggio 2024, ha presentato il *“capitolo di bilancio su cui sono state impegnate (e successivamente liquidate) le fatture di IDM, per un totale di € 299.662,61”*.

Inoltre, l’Ente pubblico ha prodotto un documento che *“illustra le varie campagne promozionali che la suddetta istituzione provinciale (IDM) intende mettere in atto per la promozione del territorio, e alle quali [...] le varie associazioni turistiche dell’Alto Adige sono “tenute” ad aderire; c’è da dire che tutte le altre (68) organizzazioni turistiche dell’Alto Adige sono di diritto privato, esonerate quindi da questa normativa, ad ordinamento pubblico siamo solo noi, Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano e l’Azienda di Soggiorno di Bolzano [...].”*;

RITENUTO, in esito all’esame della documentazione versata in atti, di svolgere le seguenti considerazioni.

Riguardo all’eccezione di parte in ordine alla non assoggettabilità all’art. 49 del d.lgs. n. 208/21 delle spese sostenute, in quanto *“non riguardano attività istituzionali dell’Azienda [...] bensì attività promozionali a fini turistici”*, si fa presente che la disposizione normativa testé citata non opera alcuna distinzione tra spese sostenute *“a fini di comunicazione istituzionale e all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa”*, e spese destinate a sostenere *“attività promozionali a fini turistici”*, con la conseguenza che tale distinzione non può essere considerata rilevante ai fini del computo delle percentuali delle quote d’obbligo di destinazione previste dall’art. 49 del d.lgs. n. 208/21.

Riguardo all'eccezione di parte sollevata in ordine alla circostanza che l'importo di spesa pari a euro 299.662,61 *“non è stato destinato dalla scrivente Azienda a qualche tipo di attività, ma è stato semplicemente versato a IDM in base ad apposita intesa, secondo cui è stata poi IDM a utilizzare dette risorse in totale autonomia [...]”*, si evidenzia, innanzitutto, che, a dire della parte stessa, la somma sopra riportata è stata versata dalla suddetta Azienda ad un soggetto terzo denominato “IDM” in base ad apposita intesa e, successivamente, *“le fatture di IDM, per un totale di € 299.662,61”* sono state impegnate in apposito capitolo di bilancio dell'Ente pubblico e da questi liquidate.

Occorre precisare che l'art. 49 del d.lgs. n. 208/21 prevede, tra le condizioni per un corretto impiego delle somme che le amministrazioni pubbliche destinano *“a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa”*, che le stesse somme siano impegnate sulla competenza di ciascun esercizio, e, ancora, che l'ammontare sia pari *“al 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale”*.

La finalità della predetta norma è quella di favorire il pluralismo informativo e di sostenere la diffusività e capillarità dell'informazione, avendo il legislatore individuato, nell'esercizio della propria discrezionalità, determinati settori - emittenza locale ed editoria - bisognosi di maggiore sostegno al fine di poter svolgere il proprio ruolo.

Tanto premesso, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21 nella vicenda in esame è il fatto che il citato l'esborso pari euro 299.662,61 non possa che ascrivere alle uscite dell'Ente pubblico destinatario della delibera n. 40/24/CSP, quale spesa sostenuta dalla suddetta Azienda, in quanto la somma in esame è stata versata dall'Ente pubblico stesso e le relative fatture intestate ad un soggetto terzo denominato “IDM” sono state, prima, impegnate in apposito proprio capitolo di bilancio e, poi, saldate dall'Azienda stessa.

A nulla rileva la circostanza, *“secondo cui è stata poi IDM ad utilizzare dette risorse in totale autonomia, [...]”*, in quanto, nel momento in cui l'Ente pubblico ha raggiunto un'intesa con tale soggetto terzo e ha versato la suddetta somma a favore di quest'ultimo, ha di fatto consentito che tale soggetto procedesse ad impiegare quella somma di provenienza pubblica in materia di comunicazione istituzionale mediante la promozione dei marchi Sudtirol e Merano.

Si consideri, tra l'altro, che escludere detta tipologia di spesa, che è propria del soggetto pubblico, anche se effettuata da terzi in forza di apposita intesa, consentirebbe all'Ente pubblico di poter sostenere ogni sorta di contributo anche a favore di soggetti terzi, sottraendolo al controllo di questa Autorità.

In conclusione, considerato che sia prevalente la riferibilità soggettiva e oggettiva della spesa di cui si tratta all'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran, la stessa va computata ai fini dell'applicazione, nella vicenda in esame, dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 208/21, che *“le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano,*

a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”;

RITENUTO, pertanto, che la menzionata condotta tenuta dall'Azienda di Cura Soggiorno Turismo di Merano - Kv Meran risulta adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, per non aver riservato, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, sul totale delle spese destinate ai fini della comunicazione istituzionale e dell'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, la quota destinata a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di confermare quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 03 aprile 2024, della delibera n. 40/24/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

di confermare la delibera n. 40/24/CSP del 03 aprile 2024 nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba